

V I C I N A

S T A T U T O

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 2 - DURATA

ARTICOLO 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 4 - SCOPO

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 8 - SOCI

ARTICOLO 9 - AMMISSIONE DEI SOCI

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ARTICOLO 11 - ORGANI

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA, COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI E COMPITI

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

GENERALE

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 16 - ISTITUZIONE DEI LIBRI SOCIALI E COMPITI DEL TESORIERE

ARTICOLO 17 - IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 18 - IL COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 22 - RINVIO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un'Associazione denominata "**VICINA**", con sede in Roma.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e delegazioni anche in altre città d'Italia ed in qualunque Stato, nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e internazionale, è apolitica e non ha fine di lucro.

L'Associazione è costituita in maggioranza da iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni ed enti aventi scopi analoghi.

L'Associazione, altresì, potrà partecipare quale socio al capitale di società lucrative, purché ciò sia funzionale alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione medesima.

ARTICOLO 4 - SCOPO

Costituisce scopo dell'Associazione la diffusione della cultura dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tra i commercialisti, gli altri professionisti e, per loro tramite, alle imprese.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione promuoverà il confronto tra professionisti, studiosi ed imprenditori, rivolgendosi anche agli organi istituzionali, sia nazionali che internazionali, alle università ed a tutti coloro che perseguono lo sviluppo del sistema Paese, potrà promuovere ed organizzare convegni, seminari ed attività formative, nonché organizzare viaggi di studio ed approfondimento inerenti le tematiche suindicate.

Pertanto l'attività dell'Associazione sarà svolta attraverso lo studio, la promozione e la diffusione delle discipline e delle tecniche manageriali d'impresa, delle tecniche commerciali, del diritto commerciale, industriale e tributario.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, può reperire o gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo può autorizzare altre associazioni

senza scopo di lucro operanti in analogo settore o altri enti ad utilizzare il logo dell'Associazione. Tale autorizzazione è soggetta a revoca con decisione motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle eventuali contribuzioni ordinarie e straordinarie effettuate dai soci oltre che da persone fisiche o giuridiche interessate alla sua attività, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti e/o sponsorizzazioni di eventi, dagli utili eventualmente derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da eventuali contributi di qualsiasi natura da parte di enti pubblici o privati, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni

anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, redatti nel rispetto dei principi contabili e/o di comportamento per gli Enti Non Profit; tali bilanci saranno composti da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Conto Economico Gestionale, Nota Integrativa e Relazione di Missione.

ARTICOLO 8 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato. Essi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- A) soci ordinari iscritti ad un Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
- B) soci ordinari iscritti ad altri ordini professionali,
- C) soci ordinari non iscritti ad alcun ordine professionale,
- D) soci onorari.

In relazione alla specificità di scopi e finalità che caratterizzano l'Associazione i soci iscritti ad un Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

dovranno essere almeno pari al 60% del totale dei soci ordinari ed i soci delle categorie A e B devono complessivamente essere almeno pari ai due terzi del totale dei soci ordinari.

Gli studi associati costituiti da iscritti ad ordini professionali possono far parte dell'Associazione nel numero dei propri associati uti singuli.

Sono soci ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Essi avendo compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in tutte le assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci onorari coloro i quali per meriti professionali, culturali o scientifici vantano un indiscusso prestigio personale ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione che li nomina.

Essi non hanno diritto di voto in Assemblea.

Tutti i soci, esclusi gli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nonché al versamento dei contributi ordinari e straordinari nella misura che sarà deliberata dalla Assemblea ai sensi dell'art. 12 che segue

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in

funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Pertanto, tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali e all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

La qualifica di socio non è trasferibile.

ARTICOLO 9 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande d'ammissione a socio ordinario.

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'associazione ed al versamento di un contributo annuale.

La quota associativa ed il contributo annuale non possono essere trasmessi e non possono essere rivalutati.

In caso di recesso il socio non può richiedere alcun rimborso, per nessun motivo, delle quote versate, né richiedere la divisione del fondo comune.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

2. per mancato versamento della quota associativa o del contributo annuale decorsi due mesi dall'inizio dell'anno;

3. per radiazione dall'ODCEC per i soci della categoria A di cui all'art. 8 che precede;

4. per radiazione dall'ordine professionale d'appartenenza per i soci della categoria B di cui all'art. 8 che precede;

5. per decesso del socio;

6. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di indegnità, qualora il socio escluso venga meno ai doveri statutari o si renda responsabile di azioni incompatibili con la sua permanenza nell'Associazione, o di azioni lesive nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e denigratorie per il buon nome dell'Associazione.

Le relative decisioni prese dal Consiglio Direttivo possono essere oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri, da prodursi entro 30 giorni dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento da parte del socio espulso.

ARTICOLO 11 - ORGANI

L'ASSOCIAZIONE È COMPOSTA DAI SEGUENTI ORGANI:

Assemblea dei soci,

Consiglio Direttivo,

Presidente e Vicepresidente,

Presidente Onorario,

Segretario Generale,

Tesoriere,

Collegio Sindacale,

Comitato Scientifico,

Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi esercitano le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico conferito e assegnato. Al Segretario Generale ed al Tesoriere del Consiglio Direttivo spettano i compensi deliberati dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA, COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI E COMPITI

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in caso di assenza anche di questi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, ovvero da altro membro designato dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da

un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale relativo all'anno trascorso;
- il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

L'Assemblea delibera, inoltre, in merito:

- alla nomina di tutte le cariche sociali, del Presidente Onorario e del Presidente e alla loro revoca;
- alla responsabilità del Consiglio Direttivo;
- alle quote di ammissione e ai contributi associativi nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed alla penale per i ritardati

versamenti;

- alla adozione del Regolamento interno;
- alle attività di straordinaria amministrazione;
- agli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo annuale.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione inviata, almeno dieci giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nel libro dei soci.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, ma con il voto favorevole di almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 5 a 11 membri nominati tra i soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea designa il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere fra i Consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, o per il minor periodo eventualmente deciso dall'Assemblea ed i

suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o su richiesta di due consiglieri, mediante comunicazione inviata, almeno dieci giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nel libro dei soci.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni volta che questi sia assente con le stesse prerogative.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri d'ordinaria amministrazione, con facoltà di

delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone per ciascun esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo, composti così come previsto al precedente art. 7.

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, proponendo all'Assemblea l'ammontare della quota associativa e del contributo ordinario e/o straordinario annuale;

- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;

- costituisce eventuali commissioni di studio, di lavoro e/o di ricerca su proposta del Comitato Scientifico

- predispone il Regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli, tuttavia, può adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva

ratifica degli stessi entro quindici giorni.

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente può esercitare tutte le funzioni ed i poteri del Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario Generale: dirige gli uffici dell'Associazione, cura l'andamento degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Generale cura, in particolare, i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Gli uffici diretti dal Segretario Generale sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e sviluppo delle attività istituzionali che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo,

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto e non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario ha funzioni rappresentative durante le varie giornate di incontri e avvenimenti organizzati, apportandovi lustro e prestigio.

Al Presidente Onorario possono essere conferiti incarichi di rappresentanza.

Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile senza alcun limite di mandati.

Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e condividere gli scopi dell'associazione.

ARTICOLO 16 - ISTITUZIONE DEI LIBRI SOCIALI E COMPITI DEL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo dovrà istituire il libro verbali Assemblee, il libro verbali Consiglio Direttivo, il libro

soci, il libro dei verbali del Collegio Sindacale nonché ogni altro libro contabile o registro fiscale necessario ad un'ordinata contabilità economico patrimoniale dell'Associazione. Il libro verbali Assemblee, il libro verbali Consiglio Direttivo ed il libro soci saranno tenuti dal Consiglio o da un membro a ciò delegato. Il Libro dei verbali del Collegio Sindacale sarà tenuto da un membro del Collegio stesso.

Il libro soci ed il libro verbali Assemblee possono essere in ogni momento consultati dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, gli estratti.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, d'incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con Istituti di Credito, Finanziari, Assicurativi e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per le disposizioni finanziarie ordinate dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 17 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'Associazione e si riuniscono per le opportune verifiche almeno una volta ogni tre mesi.

Al Collegio Sindacale può anche essere affidato il compito della revisione legale dei conti.

I Sindaci partecipano alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo elegge un Comitato Scientifico avente funzioni consultive e d'indirizzo, nominandone il Presidente.

Il Comitato Scientifico è composto da almeno 5 membri ed è costituito da personalità di provata esperienza nelle materie d'interesse dell'Associazione, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.

Il Presidente manterrà i necessari contatti con il Presidente, il Vice Presidente e con il Segretario Generale del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo l'istituzione di commissioni di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali agli scopi della Associazione.

Le convocazioni del Comitato Scientifico sono fatte

mediante comunicazione inviata, almeno dieci giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nel libro dei soci o negli atti dell'Associazione per gli eventuali componenti non soci.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Il Consiglio Scientifico delibera in ordine alle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono adottate a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno metà dei membri. Il Consiglio Scientifico viene convocato su richiesta del suo Presidente o del Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte all'inappellabile parere di tre Probiviri nominati dall'Assemblea.

I Probiviri si pronunciano sulle cause d'esclusione dei soci.

I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicheranno *ex bono et equo* senza formalità di procedura.

I componenti del Collegio dei Proibiviri, nel corso del loro mandato, non potranno assumere cariche in seno all'Associazione.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilendo i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, cui devolvere il patrimonio residuo.

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 22 - RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme

del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle
previste del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e quelle
vigenti in materia.